

Statuto dell'Università degli Studi di Firenze

Articolo 23

Organi del Dipartimento

3. Il Consiglio di Dipartimento è composto da tutti i professori di ruolo e dai ricercatori afferenti al Dipartimento, nonché da una rappresentanza del personale tecnico ed amministrativo, con modalità da definire nel Regolamento di cui al precedente articolo 22 comma 1, oltre che dal Segretario amministrativo anche con funzioni di segretario verbalizzante. Il Consiglio di Dipartimento può prevedere la partecipazione di una rappresentanza degli studenti.

Regolamento di Ateneo - Normativa per l'Ordinamento dei Dipartimenti

(Emanato con D.R. n. 923 del 31.10.97 e modificato con D.R. n. 360 dell'8.03.99)

Titolo II - Funzioni

Art. 6

Attribuzioni del consiglio di dipartimento

1. Il consiglio di dipartimento è l'organo di indirizzo dell'attività di ricerca e di governo del dipartimento ed esercita le seguenti attribuzioni:
 - a. approva i bilanci preventivi annuale e pluriennale e le relative variazioni, di cui al regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, ed i consuntivi annuali;
 - b. approva la relazione di cui all'art. 17 co. 1 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
 - c. delibera, anche su proposta della giunta, in ordine alle indicazioni da fornire alle Facoltà relativamente ai piani di sviluppo delle attività didattiche e di ricerca, nonché ai posti da mettere a concorso;
 - d. delibera la partecipazione alla realizzazione di corsi di perfezionamento e di formazione continua;
 - e. definisce, d'intesa con i Presidi delle Facoltà interessate o dei responsabili delle strutture didattiche, il concorso del dipartimento alle attività didattiche;
 - f. approva contratti e convenzioni di propria competenza;
 - g. prospetta le nuove esigenze di personale;
 - h. fissa gli obiettivi generali per l'utilizzazione coordinata del personale, dei mezzi e delle attrezzature in dotazione al dipartimento;
 - i. esprime pareri in ordine alle opzioni, ai sensi dell'art. 22 comma 3 dello Statuto;
 - j. delibera per quanto di competenza sulla utilizzazione dei beni assegnati al dipartimento;
 - k. esprime pareri in ordine alle chiamate ed ai trasferimenti del personale docente e ricercatore, nella composizione limitata alla fascia corrispondente ed a quelle superiori;
 - l. delibera in ordine al piano annuale delle ricerche;
 - m. delibera l'eventuale organizzazione di centri di studio e laboratori;
 - n. esercita ogni altra attribuzione prevista dallo Statuto, dai regolamenti di ateneo, dal regolamento interno di dipartimento e dalle leggi dello Stato che fanno esplicito riferimento alle Università;
 - o. provvede ai sensi dell'art. 23 comma 2 dello Statuto a delegare alla giunta funzioni proprie;

2. Le funzioni di cui alle lettere a), c), m) ed n) non sono delegabili alla giunta o al direttore di dipartimento.